



# COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 29 LUGLIO 2013

N° 21 del 29/07/2013

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Giacometti Fabio il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>GIACOMETTI FABIO</u>	X	
2	<u>BIN LUIGI</u>	X	
3	<u>GHIRARDELLO MANUEL</u>	X	
4	<u>GARDINALE LAURO</u>	X	
5	<u>RIZZATO ANNA LISA</u>	X	
6	<u>VERZA MAURO</u>	X	
7	<u>OTTOBONI GABRIELE AMALIO</u>		XA.G.
8	<u>SANTATO FEDERICA</u>	X	
9	<u>FERRARI FABIO</u>		XA.G.
10	<u>GHIRALDELLI LUCIANO</u>		X
11	<u>RIZZATO CLAUDIO</u>		X
12	<u>MANTOVANI RAFFAELLO</u>		X
13	<u>CHINAGLIA PAOLO</u>		X

PRESENTI: 7

ASSENTI: 6

E' presente l'assessore esterno Tinti Fabrizio.

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE Zappaterra dott.ssa Natalia**

Il Presidente **Giacometti dott. Fabio**, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Bin Luigi, Santato Federica, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art.11 del Regolamento IMU che stabilisce quali immobili sono assimilati all'abitazione principale;

Visto l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

Ritenuto necessario, per garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità (obbligo a cui sono sottoposti anche i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti a decorrere dal 2013 ai sensi dell'art. 31.1 della legge 183/2011), modificare per l'anno 2013 la percentuale dell'aliquota della tipologia delle Abitazioni principali e relative pertinenze portandola alla misura del 0,55%,

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 26 del 28 settembre 2012;

Visto l'allegato parere tecnico/contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/199	0,20%
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,4 %
Terreni agricoli ed aree edificabili	0,76%
Altri fabbricati	0,76%

2. di stabilire, per l'annualità 2013, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

3. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2013 e al rispetto del patto di stabilità, per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo della competenza mista, applicando alla media della spesa corrente degli anni 2007-2009, per i Comuni fino a 5.000, utilizzando il coefficiente del 13 % per il 2013 e del 15,8 % dal 2014;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

5. di dichiarare, con separata unanime votazione dei n. 7 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
(Art.49 D.Lgs. n. 267/18.08.2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Bragioto Fabrizia**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Giacometti Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Zappaterra dott.ssa Natalia

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Relazione di pubblicazione ( Reg. n. \_\_\_\_ )

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il : 06/08/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il FUNZIONARIO INCARICATO  
**Paola Bertolin**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

Pubblicata all'Albo Pretorio Online dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/08/2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Non ancora definito  
Lì, 16/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Zappaterra dott.ssa Natalia

---